



Decreto 27 ottobre 2003 n.135

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Imposta sulla importazione di beni strumentali e provvedimenti fiscali diversi.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.26 della Legge 22 dicembre 1972 n.40;

Visto il Decreto 21 dicembre 1999, n.126;

Visto l'art.50 della Legge 20 dicembre 2002 n.112;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 13 ottobre 2003 n.11;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

TITOLO I

Imposta sulla importazione di beni strumentali

Art.1

L'imposta sulle importazioni istituita con la

Legge 22 dicembre 1972 n. 40 è applicata secondo le norme contenute nel presente Decreto relativamente ai beni materiali ed immateriali direttamente strumentali nell'esercizio delle attività industriali, artigianali, commerciali, professionali e agricole.

I beni strumentali che il proprietario concede in uso ad operatori economici sammarinesi che svolgono per suo conto operazioni di lavorazione ovvero ad operatori non residenti, previa autorizzazione dell'Amministrazione Finanziaria, che terrà conto della tipologia del bene, sono sottoposti alle aliquote di imposta previste dal presente Decreto.

Le disposizioni del presente Decreto si applicano anche alle parti sostitutive relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie se superano il 5% del costo storico del bene di riferimento; si applicano altresì ai pneumatici in quanto strettamente funzionali per i mezzi di trasporto utilizzati dalle attività di autotrasporto svolte in forma professionale.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente le disposizioni del presente Decreto si applicano in ogni caso alle parti sostitutive di aeromobili e imbarcazioni relative alle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria

Art.2

L'imposta sulle importazioni di cui al precedente articolo 1, da calcolarsi sulla base imponibile determinata ai sensi dell'art.3 della

Legge 22 dicembre 1972 n. 40, è fissata nella misura del 1% fatta eccezione per i beni di cui ai successivi articoli 4 e 5 e 6.

Per accedere ai benefici di cui al comma precedente i beni di cui all'articolo 1 devono avere un valore unitario superiore a €250,00. Nel caso in cui il valore sia inferiore, il trattamento previsto al comma 1 è applicato in presenza di singoli acquisti di beni omogenei aventi una base imponibile superiore a €500,00=.

Art.3

Possono accedere ai benefici previsti al precedente articolo 2 gli operatori economici in possesso di regolare licenza o patente di esercizio, nonché le cooperative agricole e le associazioni cooperative agricole legalmente riconosciute ai sensi della Legge 17 giugno 1974 n. 45, gli esercenti arti e professioni regolarmente iscritti all'anagrafe degli operatori economici.

Qualora i conduttori di aziende agricole non siano nelle condizioni di cui sopra ma siano proprietari o abbiano il possesso di terreni agricoli in forza di un contratto regolarmente registrato, per accedere ai benefici previsti dal presente Decreto, per i soli beni direttamente strumentali, devono sussistere alternativamente i seguenti indici aziendali:

- a. esistenza di almeno Ha. 6.00.00 di coltura estensiva;
- b. esistenza di almeno Ha. 2.00.00 di coltura intensiva;
- c. se la superficie non raggiunge gli Ha. 6.00.00 ma è presente una superficie intensiva questa verrà valutata moltiplicandola per il coefficiente 3 fermo restando il raggiungimento degli Ha. 6.00.00.

Art.4

Le autovetture classificate "bene strumentale", considerate ai fini fiscali ad uso promiscuo, ai sensi del presente decreto sono assoggettate all'imposta sulle importazioni nella misura del 7%.

Sono esclusi, ai fini dell'applicazione del primo comma, le autovetture con carrozzeria non chiusa di cilindrata superiore a 2000 c.c.; sono altresì escluse le autovetture con carrozzeria chiusa di cilindrata superiore ai 2000 c.c. aventi numero di posti inferiore a 5.

Per i mezzi di trasporto diversi, direttamente strumentali all'attività d'impresa, si applica l'aliquota prevista all'art. 2, fatta eccezione per quanto previsto al successivo articolo 5.

Gli operatori economici di cui all'articolo 3 comma 1° possono accedere ai benefici previsti al primo comma dell'art. 4 soltanto per una autovettura; tuttavia gli stessi possono usufruire di una ulteriore autovettura per ogni titolare della licenza cointestata ed ogni 5 dipendenti occupati a tempo indeterminato fino ad un massimo di 20 autoveicoli.

Le modalità di riconoscimento delle agevolazioni per gli esercenti l'attività di vendita di auto e moto, per le autoscuole, per i concessionari e sub-concessionari, per i salonisti e per le officine e carrozzerie autorizzate che non effettuano commercio, saranno stabilite annualmente con provvedimento del Congresso di Stato, sulla base dei vincoli contrattuali imposti dalle case automobilistiche nonché dei parametri relativi alla struttura d'impresa.

Art.5

I beni destinati all'attività di noleggio senza conducente beneficiano dell'aliquota agevolata nella misura del 9% per gli autoveicoli, del 2% per gli aeromobili e del 6% per le imbarcazioni.

Art.6

Restano esclusi dai benefici del presente decreto gli immobili, gli impianti e gli interventi agli stessi collegati nonché le relative manutenzioni e ristrutturazioni, fatta eccezione per le opere edili e gli impianti tecnologici relativi alla ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture alberghiere e di ristorazione, il cui primo inizio lavori sia datato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, alle quali si applica l'aliquota agevolata del 6%.

Art.7

I beni strumentali, per effetto dell'imposta assolta ai sensi del presente decreto, devono essere conservati per almeno 12 mesi a far data dal documento di consegna o per i mezzi di trasporto, di immatricolazione, fatta eccezione per le autovetture considerate ai fini fiscali ad uso promiscuo, le quali devono essere conservate per un periodo non inferiore a due anni dalla loro immatricolazione; pertanto anticipatamente non può essere intestata una nuova autovettura usufruendo del trattamento fiscale agevolato. Tuttavia il cedente può procedere all'acquisto di una nuova autovettura con l'aliquota agevolata alle seguenti dupli condizioni:

a) che la nuova autovettura sia acquistata presso un rivenditore sammarinese;

b) che l'autovettura sostituita sia cancellata per esportazione trascorsi 12 mesi dalla data di immatricolazione ovvero che sia stata acquisita da un rivenditore sammarinese nella veste di cessionario; in quest'ultimo caso il rivenditore deve procedere all'acquisto dell'autovettura eseguendone contestualmente il fermo amministrativo obbligatorio, la stessa potrà essere ceduta in territorio sammarinese solo dopo che siano intercorsi i due anni dalla prima immatricolazione, fatta comunque salva la possibilità di procedere alla radiazione dell'autovettura a seguito della cessione per esportazione anticipatamente al biennio di conservazione obbligatoria o al preventivo pagamento dell'imposta che avrebbe dovuto essere corrisposta all'atto della prima immatricolazione della stessa autovettura ai sensi della Legge 22 dicembre 1972 n. 40, detratta l'imposta già versata.

I beni di cui all'articolo 4 con valore complessivo pari o inferiore a €10.000,00 possono essere ceduti liberamente ma il cedente non può intestarsi una nuova autovettura usufruendo dei benefici previsti dal presente Decreto se non sono trascorsi almeno 6 mesi dalla data della cessione.

Gli esercenti attività di noleggio possono cedere i beni di cui all'art. 5 quando sono trascorsi almeno nove mesi dal loro acquisto previa comunicazione alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Art. 8

Fatte salve di disposizioni di cui al precedente articolo, nel caso in cui le operazioni di vendita dei beni strumentali avvengano prima della scadenza del termine di conservazione obbligatoria, il cedente è tenuto a pagare l'imposta che avrebbe corrisposto all'atto del loro acquisto ai sensi della

Legge 22 dicembre 1972 n. 40, detratta l'imposta già versata, nel termine di 30 giorni successivi all'avvenuta cessione. Tale disposizione non si applica quando il cessionario è un soggetto di cui all'articolo 3 avente diritto al beneficio, salvo l'obbligo del cedente di darne comunicazione all'Ufficio Tributario entro i 30 giorni successivi, e del cessionario di conservarne la titolarità per la durata residua.

L'integrazione d'imposta non è ugualmente dovuta qualora il bene sia ceduto previa autorizzazione della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio sulla base di ragioni circostanziate e motivate tali da rendere il bene strumentale non più economicamente utilizzabile. In tali casi il cedente può accedere immediatamente ai benefici previsti dal presente Decreto.

Queste ultime disposizioni si estendono ai casi di furto purchè siano decorsi 60 giorni dalla data di annotazione della perdita di possesso. In caso di ritrovamento del veicolo il proprietario che ha usufruito dei benefici di cui ai commi precedenti è tenuto ad effettuare contestualmente alla cancellazione della annotazione di perdita di possesso, il trasferimento di proprietà o la cancellazione del bene.

TITOLO II

Provvedimenti fiscali diversi

Art.9

I beni acquisiti da associazioni giuridicamente riconosciute senza fini di lucro che abbiano quale scopo sociale il volontariato a scopi benefici e/o umanitari senza fini di lucro sono assoggettati, previa autorizzazione della Segreteria di Stato per le Finanze, sulla base dell'attività effettivamente svolta, alle seguenti aliquote:

- Autovetture: 7 %
- Altri beni: 1 %.

TITOLO III

Norme transitorie ed entrata in vigore

Art.10

E' abrogato e sostituito dal presente, il Decreto Reggenziale 21 dicembre 1999 n.126, con esclusione dell'articolo 8 come segue: "*Per tutte le opere edili per cui è stato comunicato il primo inizio lavori a norma della Legge 19 luglio 1995 n.87 entro la data di entrata in vigore del presente Decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'abrogato Decreto n.66 del 12 giugno 1990 fino alla fine delle opere intraprese*".

I beni strumentali acquistati in forza del Decreto Reggenziale 21 dicembre 1999 n.126 restano regolamentati dal suddetto Decreto.

Art. 11

Gli effetti del presente decreto avranno decorrenza dal 1° gennaio 2004.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 ottobre 2003/1703 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Lonfernini - Valeria Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

*Lo
ris
Fr
an
ci
ni*